



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N 48 DEL 15-06-2020

Oggetto: **Disposizioni per fronteggiare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19. Servizi al cittadino su appuntamento fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica**

IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con il quale all'articolo 10 comma 1 si prevede che: “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020”;

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” la cui efficacia è stabilita dal 18 maggio al 2 giugno 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” la cui efficacia è stabilita dal 1 giugno al 14 giugno 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 56 del 04 giugno 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” la cui efficacia è stabilita dall'08 giugno al 27 giugno 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale all'articolo 11 comma 1 si prevede che: “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020”;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, la cui efficacia è stabilita dal 15 giugno al 10 luglio 2020.

CONSIDERATO che l'articolo 87, comma 1, del citato decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 6 del 2020”;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto: “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare numero 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: “Misure recate dal decreto – legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 04 giugno 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, con la quale sono state approvate le Linee Guida per l'avvio di centri estivi anche per lo 0/3 anni da cui si evince sin dalla premessa: *“Il presente documento avvia un percorso che consente la graduale*

Ordinanza n. 48 del 15-06-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
 codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
 www.farra.it

ripresa delle attività educative per tali fasce di età, nel rispetto dei principi di sicurezza e prevenzione, a supporto delle famiglie. Allo stesso tempo, tale progettualità consentirà di sviluppare ulteriori riflessioni e modelli organizzativi finalizzati alla ripresa delle attività scolastiche dal prossimo settembre. L'attivazione di questi servizi, oltre che consentire la conciliazione vita-lavoro, risulta prioritaria per la tutela del benessere dei minori in un'ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione. Fondamentale sarà la sorveglianza e l'individuazione precoce di eventuali soggetti sospetti e/o positivi in stretta collaborazione tra genitori, servizi educativi, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Servizi di Igiene e Sanità Pubblica”;

VISTO l'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 che testualmente, così recita:

“p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi dei visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla

Ordinanza n. 48 del 15-06-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2020 che alla lettera A.2 del dispositivo, comma 7) “Uffici aperti al pubblico” e comma 11 “Musei, archivi e biblioteche”, richiama le disposizioni contenute nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020;

VISTE le indicazioni delle Linee guida da applicare agli uffici aperti al pubblico, pubblici e privati e agli enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi di cultura, allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 39 del 20/05/2020 con la quale è stato disposto di garantire ai cittadini, l'apertura di tutti gli uffici comunali, solo previo appuntamento, nel rispetto delle disposizioni atte ad evitare qualsiasi rischio di contagio (utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca, utilizzo di guanti o di liquido igienizzante, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro) e l'apertura della Biblioteca, su appuntamento telefonico, per la sola attività di restituzione dei prestiti;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che disciplina, al comma 5, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e, al comma 7, la funzione del Sindaco in merito al coordinamento degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

RITENUTO, a decorrere dalla data odierna e fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di garantire l'attività ordinaria degli uffici mediante l'apertura al pubblico solo previo appuntamento;

ORDINA

1. di garantire ai cittadini, per le motivazioni di cui in premessa, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, l'apertura di tutti gli uffici comunali, solo previo appuntamento, nel rispetto delle disposizioni atte ad evitare qualsiasi rischio di contagio (utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca, utilizzo di guanti o di liquido igienizzante, distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro);
2. agli uffici comunali di fissare gli appuntamenti ai cittadini che ne faranno richiesta, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente e di quelle indicate dal Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori;
3. di confermare l'apertura al pubblico della Biblioteca comunale, per la restituzione di documenti (libri, DVD, CD, riviste), che avverrà esclusivamente su appuntamento, fissato dal personale della biblioteca contattando telefonicamente o via e-mail gli utenti che hanno documenti da restituire, nel

Ordinanza n. 48 del 15-06-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

rispetto delle modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio (utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca, utilizzo di guanti o di liquido igienizzante, distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, accesso ad una persona per volta, nella data e all'orario concordato); stabilendo che per l'avvio dell'attività di prestito verrà data comunicazione tramite i canali istituzionali;

DISPONE

- che in tutti gli uffici comunali venga garantita la presenza fisica necessaria a svolgere la normale attività presso le diverse sedi comunali. A tal fine si raccomanda ai Responsabili Titolari di Posizione organizzativa ed al Segretario comunale, che firmeranno i relativi atti, ciascuno per quanto di competenza, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, la concessione di congedi ed altri istituti, per gli aventi titolo, e lo smaltimento delle ferie arretrate relative agli anni precedenti il 2020, anche alla luce della situazione di accumulo pluriennale di ferie che caratterizza parte dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo. In subordine, per chi non disponesse di ferie pregresse al 2020 alla data odierna, si dispone, in accordo con i Responsabili Titolari di Posizione organizzativa che firmeranno i relativi atti, ciascuno per quanto di competenza, che venga concesso il recupero dello straordinario sinora autorizzato ed infine il ricorso allo lavoro agile secondo le modalità ed i termini di cui a specifica deliberazione della Giunta comunale;
- che copia del presente provvedimento venga trasmessa ai Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa e a tutto il personale dipendente del Comune di Farra di Soligo;
- che copia del presente provvedimento venga pubblicata nel sito Internet istituzionale del Comune assieme ad apposito avviso indicante che tutti i servizi comunali sono garantiti su appuntamento ai cittadini, con i relativi numeri di telefono e le disposizioni per l'accesso.

Il Sindaco

F.to Dott. PERENCIN MATTIA

Ordinanza n. 48 del 15-06-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it